

Il 5/11 il Consiglio dell'Unione europea in sede Ecofin ha approvato il pacchetto di riforma

# Iva, digitalizzazione per tappe

## Gestione di e-fatture: sistemi interoperabili entro il 2035

Pagina a cura  
DI MATTEO RIZZI

La fatturazione elettronica europea e la rendicontazione digitale rappresentano i principali pilastri del percorso di digitalizzazione fiscale dell'Unione europea, che sarà completato entro il 2035. Dal 2030, infatti, diventerà obbligatoria la rendicontazione digitale delle transazioni intra-comunitarie, mentre entro il 2035 tutti gli Stati dell'Unione dovranno adottare sistemi interoperabili per la gestione delle e-fatture, armonizzando anche i propri regimi nazionali. L'obiettivo è contrastare la perdita di circa 61 miliardi di euro di Iva evasa (nel 2021), grazie allo strumento già sperimentato dall'Italia, la pecora nera dell'Iva evasa nell'Ue. Nel 2021 il gap dell'Iva si è quasi dimezzato, arrivando a 14,6 miliardi di euro (10,8% sul gettito teorico totale), rispetto ai 26 miliardi di euro del 2020 (20,8%) e ai 30,1 miliardi (21,3%) nel pre-pandemia del 2019.

**Arriva anche l'Iva sugli affitti brevi.** Le piattaforme digitali come Airbnb diventeranno direttamente responsabili della raccolta e del versamento dell'Iva sulle prenotazioni di alloggi a breve termine. L'obiettivo è quello di uniformare la raccolta dell'Iva tra privati e professionisti. Sono alcuni dei contenuti approvati il 5/11 dal Consiglio dell'Ue in sede Ecofin, che ha approvato il pacchetto di riforma dell'Iva nell'era digitale (ViDA). L'accordo comprende tre provvedimenti: una direttiva, un regolamento e un regolamento di attuazione, che insieme modernizzeranno tre diversi aspetti del sistema Iva. La direttiva e il regolamento richiedono una procedura legislativa speciale e l'unanimità tra gli Stati membri. Dopo un primo parere del Parlamento europeo, espresso il 22 novembre 2023, saranno ora necessarie ulteriori consultazioni a causa delle modifiche sostanziali apportate dal Consiglio alla direttiva. Infine, il testo dovrà essere formalmente adottato nuovamente dal Consiglio e pubblicato nella *Guue* prima di entrare in vigore. La riforma è suddivisa in tre

pilastri. Il primo riguarda la fatturazione elettronica con la digitalizzazione della rendicontazione Iva entro il 2030. Il secondo riguarda la responsabilità delle piattaforme online per il pagamento dell'Iva sugli affitti brevi e i servizi di trasporto. Il terzo riguarda l'estensione dello sportello unico per l'Iva (One stop shop).

**Inizio 2025: ViDA al via e introduzione della fatturazione elettronica nazionale.** Con l'approvazione del ViDA da parte del Consiglio dell'Ue, gli Stati membri potranno implementare schemi di fatturazione elettronica per le transazioni nazionali senza dover richiedere deroghe alla Commissione europea. Questo vale solo per le transazioni domestiche tra imprese stabilite (escluse le transazioni transfrontaliere). Le fatture elettroniche potranno essere emesse senza il consenso del cliente, quindi le imprese dovranno prepararsi a ricevere e-fatture in caso di implementazione di un regime di fatturazione elettronica da parte del loro Stato membro.

**Luglio 2028: Pilastro 3 - Registrazione IVA unica per e-commerce e movimenti di merci proprie.** Dal luglio 2028, l'estensione dell'Oss semplificherà le procedure Iva per i venditori e-commerce e le aziende B2B, riducendo il numero di registrazioni IVA estere e i relativi costi. Non sarà più necessario dichiarare l'acquisizione nel paese di destinazione, e un nuovo modulo di rendicontazione coprirà i movimenti di beni propri. Per le aziende non stabilite nell'Ue, la registrazione Oss avverrà nello Stato membro da cui partono le merci. I beni strumentali saranno inclusi nell'OSS, a condizione che il proprietario possa recuperare l'Iva integralmente. Inoltre, l'Oss si estenderà a forniture e installazioni, vendite a bordo di navi, treni e aerei, e all'energia fornita tramite sistemi integrati.

L'obbligo di utilizzare l'Import one-stop shop (Ioss) per le vendite B2C importate è stato rimosso, e l'opzione del "call-off stock" sarà eliminata dal 1 luglio 2028, con condizioni agevolate valide fino al 30 giugno

2029 per i beni trasferiti in precedenza. La proposta di applicare il regime del "fornitore presunto" anche ai venditori dell'Ue su marketplace digitali è stata respinta. Attualmente, questa responsabilità si applica solo ai venditori extra-Ue; la Commissione teme che estenderla ai venditori Ue creerebbe oneri amministrativi per le piattaforme, rallentando lo sviluppo dei marketplace. Una revisione è prevista per il 2033, per monitorare eventuali abusi da parte di venditori extra-Ue che potrebbero usare sedi fittizie nell'Ue.

**Luglio 2028 - Pilastro 2: Lancio volontario per piattaforme di sharing nel trasporto e negli alloggi.** Dal luglio 2028, le piattaforme di ride-sharing e affitti brevi potranno iniziare volontariamente ad applicare le nuove regole fiscali del Pilastro 2, assumendo il ruolo di "fornitore presunto" per la riscossione dell'Iva.

**Gennaio 2030 - Avvio obbligatorio del Pilastro 2 per l'economia delle piattaforme.** A partire dal 2030, la fase obbligatoria del Pilastro 2 vedrà le piattaforme di ride-sharing e di affitti brevi assumere il ruolo di fornitore presunto per le transazioni dei fornitori che utilizzano le piattaforme. Di fatto, le piattaforme dovranno calcolare e riscuotere l'Iva per conto del fornitore sottostante, assumendo quindi maggiori responsabilità fiscali. Tuttavia, alcune eccezioni sono state concordate, permettendo agli Stati membri di escludere per un periodo di dieci anni due categorie specifiche di fornitori: I fornitori che forniscono alla piattaforma un numero di identificazione Iva valido, potendo continuare così a recuperare l'Iva sugli acquisti in modo autonomo. I piccoli fornitori che aderiranno al nuovo regime speciale per le piccole imprese previsto per il 2025, che offre semplificazioni fiscali. Inoltre, rispetto alla proposta originale, la definizione di "breve termine" è stata uniformata a livello europeo, con la durata massima delle locazioni ridotta da 45 a 30 giorni. Tuttavia, gli Stati membri potranno introdurre ulteriori requisiti a



livello nazionale per precisare il concetto di "breve termine".

**Luglio 2030 - Pilastro 1: Obblighi di rendicontazione digitale e fatturazione elettronica.** Dal 2030, l'obbligo di rendicontazione digitale richiederà a fornitori e clienti di inviare alle autorità fiscali i dati principali delle transazioni intra-Ue, incluse forniture, acquisizioni e servizi B2B. In caso di reverse charge, quando il fornitore non è stabilito nel paese del cliente, saranno richiesti dati aggiuntivi per le forniture di energia e le triangolazioni commerciali.

Ogni Stato potrà sviluppare protocolli tecnici specifici, purché rispetti i requisiti comuni dell'Unione. Per ridurre l'impatto pratico, il termine per l'invio dei dati è stato esteso da due a dieci giorni dall'emissione della fattura elettronica. Gli Stati potranno esentare i clienti dalla rendicontazione, se riescono a garantire l'accesso ai dati con altre modalità. Saranno richieste informazioni bancarie per monitorare i pagamenti, ma non sarà obbligatorio indicare la data del pagamento.

Con l'introduzione del nuovo regime Drr (Digital reporting requirements), il sistema di dichiarazione riepilogativa Esl (European sales listing) verrà eliminato, anche se ogni Stato potrà mantenere i propri regimi di rendicontazione per le transazioni domestiche, come il sistema SAF-T. Una delle principali innovazioni sarà il database centralizzato Vies, gestito dalla

Commissione europea, che raccoglierà le transazioni registrate nel nuovo sistema Drr e le informazioni dei contribuenti, come il numero di partita Iva. Questo database sarà integrato con il sistema di sorveglianza doganale e il Central electronic system of payment (Cesop), e sarà accessibile ai clienti, i quali potranno verificare le transazioni intra-Ue legate ai loro numeri di partita Iva, contribuendo a ridurre il rischio di frodi.

Dal 2030, le transazioni soggette a Drr richiederanno l'uso della fatturazione elettronica strutturata, conforme alla direttiva 2014/55/UE già applicata agli appalti pubblici. Solo i formati strutturati saranno validi, mentre per le transazioni nazionali si potranno continuare a usare formati diversi, inclusi quelli cartacei. L'e-fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dall'evento imponibile (o entro 5 giorni per l'autofatturazione) e non richiederà accettazione dal cliente. Nei casi di pagamento anticipato, sarà necessaria un'e-fattura entro dieci giorni dalla ricezione del pagamento.

Questi requisiti non varranno per le transazioni nazionali, lasciando agli Stati membri la possibilità di regolamentare come preferiscono. Per la deduzione dell'Iva sarà essenziale possedere un'e-fattura valida per le transazioni Drr. Un compromesso francese consente inoltre ai contribuenti di affidarsi a fornitori terzi per gestire la rendicontazione. Le e-fatture sostituiranno i documenti cartacei a

fini legali, tranne in casi eccezionali, e saranno accettate fatture riassuntive per transazioni con IVA esigibile nello stesso mese, emesse entro il decimo giorno del mese successivo. La proposta di eliminare le fatture riassuntive è stata abbandonata per rispondere alle necessità delle imprese, ma gli Stati membri potranno vietarle per le forniture ad alto rischio di frode. Infine, gli Stati membri che introduurranno un sistema di rendicontazione in tempo reale dopo il 1° gennaio 2024 dovranno conformarsi allo standard europeo ViDA.

**Luglio 2032: eliminazione progressiva del sistema Vies legacy.** Dal 2032, il sistema Vies attuale sarà progressivamente sostituito dal Central Vies, una piattaforma interoperabile a livello europeo progettata per rispondere alle nuove esigenze di monitoraggio delle transazioni intra-Ue.

**Gennaio 2035: armonizzazione dei sistemi di rendicontazione nazionali e intra-comunitari.** Entro il 2035, tutti gli Stati membri dovranno uniformare i propri sistemi di e-fatturazione, sia per le transazioni interne che intra-comunitarie, adottando lo standard ViDA. Inizialmente prevista per il 2027, questa armonizzazione è stata posticipata per consentire agli Stati con regimi nazionali consolidati, come l'Italia, di adeguarsi gradualmente alla nuova normativa, riducendo costi e interruzioni operative.

— © Riproduzione riservata — ■

## I tre pilastri della riforma dell'Iva digitale (ViDA)

E-fattura europea	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gennaio 2030:</b> obbligo di rendicontazione digitale e fatturazione elettronica intra-UE</li><li>• <b>Gennaio 2035:</b> armonizzazione completa dei sistemi di e-fatturazione a livello europeo</li></ul>
Riscossione dell'Iva da parte delle piattaforme per affitti brevi e servizi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Luglio 2028:</b> lancio volontario delle piattaforme per l'applicazione delle nuove regole fiscali</li><li>• <b>Gennaio 2030:</b> fase obbligatoria per il ruolo di fornitore presunto per le piattaforme di affitti brevi e ride-sharing</li></ul>
Registrazione unica per l'Iva	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Luglio 2028:</b> Estensione dell'OSS per e-commerce e aziende B2B per ridurre registrazioni IVA multiple</li></ul>